

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1667 DEL 14/10/2022

### **O G G E T T O**

FARMACIA SEDE N. 1 DEL COMUNE DI SANDRIGO (VI), SITA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 29.

PRESA ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ “FARMACIA AL DUOMO DI CORAIN FRANCESCO & C. SAS” IN “FARMACIA AL DUOMO SRL” E RILEVAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ EX ART. 7 COMMA 2 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 362.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1757/22

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con delibera del Direttore Generale dell’allora ULSS 6 “Vicenza” (ora ULSS 8 “Berica”) n. 817 del 26.11.2015, veniva riconosciuta la legittimità del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia sede n. 1 del Comune di Sandrigo (VI), sita in piazza Vittorio Emanuele II n. 29, alla società “Farmacia al Duomo di Corain Francesco & C. sas” (P.IVA 03991090246).

Con delibera del Direttore Generale n. 56 del 18.01.2018 l’Ente prendeva atto della variazione dell’assetto societario della “Farmacia al Duomo di Corain Francesco & C. sas”, le cui quote venivano ripartite tra tre distinti soggetti.

Con delibera del Direttore Generale n. 270 del 18.02.2022, l’Ente prendeva atto della variazione della direzione tecnica della “Farmacia al Duomo di Corain Francesco & C. sas”.

Con comunicazione del 18.03.2022, acquisita al prot. n. 0034659 del 30.03.2022, e successiva integrazione, acquisita al prot. n. 0044695 del 26.04.2022, la “Farmacia al Duomo di Corain Francesco & C. sas” chiedeva la presa d’atto da parte dell’Ente dell’avvenuta trasformazione in società di capitali a responsabilità limitata, dell’aumento di capitale sociale e della riformulazione dell’oggetto sociale, come da atto notarile redatto in data 22.02.2022 dalla dott.ssa Francesca Boschetti, repertorio n. 26.437, raccolta n. 9.690, registrato a Vicenza il 25.02.2022, n. 6210 serie 1T. Alla trasformazione societaria da società di persone a società di capitali seguiva anche la modifica della denominazione sociale in “Farmacia al Duomo S.r.l.”.

Con successiva comunicazione del 14.04.2022, acquisita al prot. n. 0044695 del 26.04.2022, veniva altresì richiesto all’Ente di prendere atto dell’intervenuta cessione di quote sociali della Farmacia al Duomo S.r.l., formalizzata con atto notarile redatto in data 08.03.2022 dalla dott.ssa Francesca Boschetti, repertorio n. 26.484, raccolta n. 9.722, registrato a Vicenza il 10.03.2022, n. 7828 serie 1T; tale cessione aveva ad oggetto l’intera quota di un socio ed una minima parte delle quote degli altri due soci (per un totale del 19% delle quote societarie), che venivano trasferite alla società “HBF Group S.r.l.”, con sede legale in Vicenza, via Mentana n. 38.

Al fine di verificare la compatibilità dell’intervenuta cessione di quote societarie con le previsioni contenute nella Legge 362/1991 (*Norme di riordino del settore farmaceutico*), in particolare con gli artt.li 7 e 8 in tema di incompatibilità, la UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, con nota prot. 66831 del 21.06.2022, chiedeva alla società Farmacia al Duomo S.r.l. informazioni in merito all’attività della società HBF Group SRL e in ordine ai rapporti esistenti tra quest’ultima e l’impresa farmaceutica Zeta Farmaceutici S.p.a, società specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari e biocidi/presidi medico chirurgici, all’interno del cui consiglio di amministrazione figurano due soggetti legati alla stessa HBF Group Srl (un socio e un socio anche amministratore).

Con nota dell’01.08.2022, acquisita al prot. n. 0081429 del 02.08.2022, l’Amministratore della Farmacia al Duomo S.r.l. riscontrava quanto richiesto fornendo, in sintesi, le seguenti precisazioni:

- HBF Group S.r.l. è società attiva;
- le quote di HBF Group S.r.l. sono distribuite tra la dott.ssa Marta Benedetti (70%), amministratrice unica e legale rappresentante della società, l’Ing. Cesare Benedetti (20%) e gli eredi della Sig.ra Filiaci Ida (10%);
- HBF Group Srl detiene il 99,8% delle azioni di Zeta Farmaceutici Spa e due dei suoi soci, dott.ssa Marta Benedetti ed ing. Cesare Benedetti, ricoprono il ruolo di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di Zeta Farmaceutici Spa.;
- l’attività di vendita di Zeta Farmaceutici Spa di prodotti a marchio proprio in farmacia è legata prettamente a cosmetici ed integratori alimentari, mentre la vendita di farmaci è del tutto marginale e non include farmaci con ricetta.

La suddetta nota era accompagnata da una mail in data 25.05.2022 dello Studio Associato Adacta alla UOC

Assistenza Farmaceutica Territoriale, e di un parere, reso alla Farmacia al Duomo Srl in data 28.07.2022 dall'avv. Quintino Lombardo del Foro di Milano, che sostengono l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt.li 7 e 8 della Legge n. 362/1991 in capo alla Farmacia al Duomo S.r.l. per effetto della partecipazione ad essa di HBF Group Srl, in seguito alla cessione di quote societarie come sopra descritta, e ciò sulla base dei principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2022 del 14.04.2022 in quanto la quota detenuta da HBF Group srl nella società Farmacia Al Duomo srl è pari al 19% e quindi non sarebbe né di controllo, né di collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del C.c.

A tale proposito, acquisito per le vie brevi un parere dall'Ufficio legale interno in data 30.08.2022 agli atti dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, va precisato che la Legge n. 362 del 1991, normativa di riordino del settore farmaceutico, dispone

- all'art. 7, comma 2, secondo periodo, che *“La partecipazione alle società di cui al comma 1 (le società titolari dell'esercizio della farmacia privata ndr) è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.”*
- all'art. 8, comma 1, che *“La partecipazione alle società di cui all'articolo 7 (le società titolari dell'esercizio della farmacia privata ndr), salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo (non attinenti al caso concreto, n.d.r.), è incompatibile: a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo....”*.

Inoltre, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 5/2022 del 14.04.2022 sopra citata, nell'esaminare il caso di una società di gestione di farmacia partecipata da società che controlla altra società esercente l'attività medica, ha affermato che la partecipazione alla società di gestione di farmacia di un soggetto che presenta in astratto i profili di incompatibilità delineati dalla succitata normativa non è in alcun modo consentita, *“senza che occorra distinguere in ragione della natura ed incidenza della singola partecipazione, essendo la disposizione di legge sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale, nella misura in cui ad essa si correla comunque la prospettiva di ricavarne degli utili”*; il tutto giustificato da un'interpretazione funzionale e sistematica della norma *“coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi (...) in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale”*.

Alla luce dei principi espressi dal massimo organo giurisdizionale amministrativo, ispirati dal fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra le attività svolte dalle società partecipanti e quella di dispensa dei farmaci svolta dal titolare dell'esercizio della farmacia, esaminate le informazioni risultanti dalle visure aggiornate delle società estratte dal sito della Camera di Commercio, e considerato che:

- la società titolare dell'esercizio della farmacia denominata 'Farmacia al Duomo Srl' è partecipata per una quota pari al 19% da HBF Group S.r.l., la cui attività prevalente è quella delle società di partecipazione (holding);
- HBF Group S.r.l. detiene il 99,8% delle azioni di Zeta Farmaceutici Spa, e quindi la controlla pressoché totalmente;
- HBF Group S.r.l. e Zeta Farmaceutici Spa risultano avere sede legale allo stesso indirizzo via Mentana n.38 Vicenza;
- Zeta Farmaceutici Spa esercita attività nel settore della produzione del farmaco;
- sussiste la parziale coincidenza degli amministratori/soci di HBF Group Srl e di Zeta Farmaceutici Spa (dott.ssa Marta Benedetti e ing. Cesare Benedetti);

deve ritenersi che la partecipazione alla Farmacia al Duomo S.r.l., gestore della Farmacia sede n. 1 del Comune di Sandrigo (VI), sita in piazza Vittorio Emanuele II n. 29, della società HBF Group S.r.l. - che controlla pressoché totalmente la società Zeta Farmaceutici Spa che svolge attività nel settore della produzione del farmaco - configura un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, secondo periodo, della Legge 8 novembre 1991 n. 362.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto che, con decorrenza 22.02.2022, la società autorizzata alla gestione della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Sandrigo (Vi), sita in piazza Vittorio Emanuele II n. 29, è stata trasformata da “Farmacia al Duomo di Corain Francesco & C. S.a.s.” in “Farmacia al Duomo S.r.l.” (P.IVA 03991090246), con contestuali aumento di capitale sociale, riformulazione dell’oggetto sociale e modifica della denominazione sociale;
2. di prendere atto dell’intervenuta cessione di quote sociali (19%) della Farmacia al Duomo S.r.l., ad “HBF Group S.r.l.”, con sede legale in Vicenza, via Mentana n. 38, che a sua volta è socio al 99,8% di Zeta Farmaceutici Spa, con sede legale in Vicenza, via Mentana n. 38, società specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari e biocidi/presidi medico chirurgici;
3. di accertare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la sussistenza di una causa di incompatibilità all’art. 7, comma 2, secondo periodo, Legge n. 362/1991, per effetto della partecipazione di HBF Group Srl a “Farmacia al Duomo Srl” a seguito della cessione di quote di cui al precedente punto;
4. di demandare alla UOC Affari Generali, in collaborazione con la UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, l’assunzione di ogni iniziativa conseguente all’accertata incompatibilità di cui al precedente punto;
5. di trasmettere l’atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Sandrigo e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
6. che il presente atto sia pubblicato integralmente all’Albo online dell’Azienda ULSS.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---